

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 667 del 28 Aprile 2021

Decreto di revoca totale e contestuale recupero del contributo erogato alla società MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L. IN FALLIMENTO (GIÀ MARTINI S.P.A.) - Domanda di concessione e contestuale liquidazione del I SAL Prot. n. CR-22893-2016 del 28/04/2016, presentata ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente ai citati eventi sismici;
- l'art. 15 comma 6 del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;

- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle Ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

VISTA l'Ordinanza n. 36 del 29 dicembre 2020, che:

- individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

PREMESSO che:

- in data **28/04/2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda di concessione e contestuale liquidazione del **I SAL, Prot. n. CR-22893-2016**, presentata dalla società **MARTINI S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via Provinciale per Mirandola, n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01795090362;
- con **Decreto n. 3122 del 30 settembre 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 198.217,88** per gli interventi di delocalizzazione temporanea e contestualmente erogato il contributo relativo al **I SAL** pari a **€ 168.485,20**;

- in data **16/12/2016**, con **Prot. n. CR-69000-2016**, il beneficiario, per il tramite del tecnico delegato, ha validato sul portale Sfinge, la comunicazione di modifica della ragione sociale da **MARTINI S.P.A.** a **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L.**, deliberata dall'Assemblea Straordinaria in data 06/12/2016 con effetto dal 13/12/2016, in quanto la società è stata acquisita dal socio YOULIGHT S.R.L. per il 100% e trasformata in **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L.**;
- la suddetta variazione è stata recepita nel decreto di concessione e contestuale liquidazione emesso per l'istanza **Prot. n. CR-107-2016** ed è stata aggiornata sul portale Sfinge la nuova ragione sociale del beneficiario anche per le istanze **CR-23509-2016** e **CR 22893-2016**;
- in data **16/03/2020**, con **Prot. n. CR-5968-2020**, è stato notificato il fallimento del beneficiario, **sentenza di fallimento n° 68/2018 del 23/05/2018 del Tribunale di Modena** e comunicato il nominativo del curatore fallimentare Dott. Angelo Zanetti;
- in data **16/03/2020**, la società **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L. IN FALLIMENTO (GIÀ MARTINI S.P.A.)** ha presentato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-5977-2020**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi di delocalizzazione temporanea, attualmente in corso di istruttoria;

PREMESSO inoltre che:

- all'atto di presentazione della domanda di concessione e contestuale liquidazione del **I SAL**, il processo di delocalizzazione temporanea risultava concluso (come risulta dalla Perizia Giurata del tecnico incaricato Ing. Fausto Gandini del 23/03/2016 e dalla documentazione fotografica fornita) ed i costi, già completamente sostenuti dal beneficiario, erano stati tutti oggetto di rendicontazione;
- i costi sostenuti per l'intervento di delocalizzazione temporanea, seppur interamente rendicontati e quietanzati sono stati, come previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., liquidati nella misura pari all'85% del contributo concesso - non trattandosi di una domanda a **SALDO** - per l'importo suindicato pari a **€ 168.485,20** con **Decreto n. 3122 del 30 settembre 2016**, in attesa della presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento a **SALDO** e dei controlli finali ad essa correlati;
- la **sentenza di fallimento n° 68/2018 del 23/05/2018 del Tribunale di Modena** non è stata opportunamente comunicata sul portale Sfinge così come previsto dall'ALLEGATO 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ – Ord. 57 ss.mm.ii.: *"(...) Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni."* Tale intervenuta condizione del beneficiario non è mai stata trasmessa sul portale Sfinge fino al 16/03/2020, come invece prescrive l'art. 19 comma 4: *"Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: [...] dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute"*;
- in data **16/03/2020**, con **Prot. n. CR-5977-2020** è stata presentata la domanda di pagamento del **SALDO** e comunicato il fallimento della società con allegata lettera del curatore fallimentare. Nella Domanda di Pagamento a **SALDO** non vengono allegati né rendicontati nuovi documenti di spesa, ma viene inserita una fattura già presentata nella domanda di concessione e contestuale liquidazione del **I SAL** (avente CR-22893-2016) al solo fine di "sbloccare" l'applicativo Sfinge, come dichiarato dal D.L. Arch. Giuliano Andreoli, con comunicazione del 12/03/2020. Nella medesima dichiarazione viene altresì riportato "che i documenti relativi all'antimafia e alla white list non sono più validi in quanto il beneficiario oggi è in procedura fallimentare, quindi, è cambiata la sua posizione come soggetto intestatario dell'istanza";
- in data **06/04/2020**, con **Prot. n. CR-8043-2020**, è stata caricata sulla piattaforma Sfinge, oltre alla documentazione attestante la trasformazione giuridica da **MARTINI S.P.A.** a **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L.** e alla sentenza di fallimento, la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto

- rientro e la ripresa dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma;
- tra la documentazione atta a dimostrare l'avvenuto rientro e la ripresa dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta alla data del sisma, vi è altresì la dichiarazione in cui si specifica che la **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L.** aveva ripreso l'attività produttiva all'interno della sede già a fine anno 2012 ed ha continuato ad essere operativa sino al momento della dichiarazione di fallimento avvenuta nell'anno 2018;
 - pertanto, si evince dalla predetta documentazione che alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, 23 maggio 2018, sono state licenziate tutte le maestranze come poi confermato in sede di osservazioni dal curatore fallimentare;
 - in data **16/09/2020** si è tenuto, tramite la piattaforma Google Meet, un incontro con il curatore fallimentare Dott. Angelo Zanetti durante il quale è stata manifestata la possibilità da parte dello stesso di procedere con l'assunzione degli obblighi sia in merito al processo di ricostruzione che agli obblighi a carico del beneficiario previsti dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., in merito ai quali ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale;
 - non risulta dunque sussistere, in fase di rendicontazione della domanda di **SALDO**, il presupposto previsto dall'art. 6, Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) il quale stabilisce che *"... ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma e fino alla data di rientro nell'immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva (...)"*. In altri termini, le spese risultano ammissibili se finalizzate alla continuità produttiva, la quale viene meno in quanto l'azienda è stata dichiarata fallita con sentenza di fallimento n° 68/2018 del 23/05/2018 del Tribunale di Modena ed il curatore fallimentare non si è assunto gli obblighi previsti dall'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.;
 - dalla **verifica istruttoria** della documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda **Prot. n. CR-22893-2016 del 28/04/2016** e della documentazione fornita in fase di rendicontazione del **SALDO Prot. n. CR-5977-2020 del 16/03/2020**, si è rilevato quindi che sussistono i presupposti previsti dall'art. 22, comma 3, punto 8), Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. *"Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: (...) fallimento del beneficiario o apertura della liquidazione coatta amministrativa"* per tutte le motivazioni sopra evidenziate.

PRESO ATTO che:

- in data **04/03/2021** con **Prot. n. CR-2969-2020**, è stata inviata al beneficiario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22, comma 3, punto 8), dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;
- in data **11/03/2021** con **Prot. n. CR-3377-2021**, vengono presentate dal beneficiario, con documentazione a firma del curatore fallimentare Dott. Angelo Zanetti, osservazioni con le quali si chiede di tenere conto anche di quanto previsto dall'art. 22 bis comma 1 capoverso 2 dell'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii., tuttavia le stesse non consentono di ovviare alle irregolarità e alle criticità che hanno dato avvio al procedimento di revoca ed in particolare l'invocato art. 22 bis non si applica nell'ipotesi di delocalizzazione temporanea;

RITENUTO per quanto sopra, in applicazione dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., di dover procedere alla **revoca totale** del contributo concesso con **Decreto n. 3122 del 30 settembre 2016** pari a **€ 198.217,88** ed al conseguente **recupero** dell'importo relativo al **I SAL** erogato con il medesimo decreto e pari a **€ 168.485,20**, oltre agli interessi legali calcolati fino al **04/05/2021**, come segue;

- € 168.485,20 quale quota capitale erogata dalla **SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE**, a seguito dell'erogazione del **I SAL** (Decreto n. 3122/2016);
- € 2.173,87 per interessi legali calcolati dal **25/10/2016** (data valuta di erogazione del **I SAL**) al **04/05/2021**.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate

1. di **revocare** totalmente il contributo concesso con **Decreto n. 3122 del 30 settembre 2016** pari a **€ 198.217,88** alla società **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L. IN FALLIMENTO (GIÀ MARTINI S.P.A.)**, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via Provinciale per Mirandola, n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01795090362;
2. di **recuperare l'importo complessivo pari a € 168.485,20**, erogato con il medesimo decreto e relativo al **I SAL**, oltre interessi legali calcolati come segue:
 - € 168.485,20 quale quota capitale erogata dalla **SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE** a seguito del **I SAL** rendicontato dal Beneficiario, oltre interessi legali pari a **€ 2.173,87** calcolati dal **25/10/2016** (data valuta di erogazione del **I SAL**) fino al **04/05/2021** ed a cui si aggiungeranno gli ulteriori interessi legali decorrenti dal **04/05/2021** e fino alla data di effettivo soddisfo, calcolati al tasso via via vigente, sull'importo di **€ 168.485,20**;
3. di **stabilire** che il pagamento della somma di cui al precedente punto 2) dovrà avvenire ad opera del beneficiario secondo le modalità stabilite dall'art. 12.1 di cui all'Allegato 2 della Convenzione ABI/CDP del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii. dando, al tal fine e sin d'ora, mandato alla **SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE**, di attivare le procedure all'uopo previste;
4. di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla società **MARTINI S.A.S. DI YOULIGHT S.R.L. IN FALLIMENTO (GIÀ MARTINI S.P.A.)** ed alla **SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini

Firmato digitalmente